



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Schema di decreto relativo alle Disposizioni sul controllo e certificazione della produzione dei vini che riportano le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino ai sensi dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

IL MINISTRO

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 e abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO in particolare l'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 che al punto 2, lettera a) prevede che gli stati membri debbano adottare disposizioni per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni relative ai ;

VISTO il decreto 26 luglio 2000 che ha stabilito che i dati desunti dalla dichiarazione di aggiornamento dello Schedario costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo, ivi compresi i relativi aiuti;

VISTO il decreto 27 marzo 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT;

Tenuto conto della necessità di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'articolo 63 del regolamento (CE) n. 607/2009 che riguardano norme specifiche sulle varietà di uve da vino e sull'annata dei vini senza denominazione di origine o indicazione geografica protetta;

Considerato che le disposizioni in oggetto entrano in vigore con le produzioni ottenute nella vendemmia 2009, ed è necessario adottare disposizioni al fine di istituire un sistema di controllo per i vini che riportano le indicazioni facoltative dell'annata e del nome di una o più varietà di uve da vino, ai sensi dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso degli incontri tenuti, in data 23 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010, rispettivamente tra le Regioni e Province Autonome, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e le associazioni di categoria interessate;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del _____ ;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicaizone

In applicazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, è istituito un sistema di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino, ai sensi dell'articolo 118 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini della certificazione delle relative produzioni, requisito essenziale per la successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Controllo e certificazione delle produzioni

1. Il controllo e certificazione sulla produzione dei vini che riportano le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino e' effettuato dai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'attività di controllo e' effettuata nel rispetto delle disposizioni minime indicate al successivo art. 5.

Art. 3.

Soggetti idonei all'attività di controllo e certificazione

1. I soggetti idonei a svolgere il controllo e la certificazione sull'intero processo di produzione dei vini di cui all'articolo 1, sono:
 - a) le autorità pubbliche **designate**;
 - b) gli organismi di controllo individuati come idonei a svolgere i controlli nel settore vitivinicolo con apposito decreto ministeriale;
 - c) gli organismi di controllo di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526/99.
2. gli organismi di controllo di cui ai punti b) e c) devono essere conformi alla norma EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 e a decorrere dal 1° maggio 2010 sono accreditati in conformità di tale norma o guida.
3. I soggetti individuati secondo la procedura di cui al precedente comma sono inseriti in **un** appositi elenchi **distinti** per gli organismi di controllo **pubblici e privati** resi disponibili ai soggetti utilizzatori per mezzo dei servizi SIAN.

Art. 4.

Adempimenti dei soggetti utilizzatori delle indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino

1. Ai fini della commercializzazione dei vini di cui all'articolo 1 i soggetti utilizzatori (imbottiglieri) che intendono **commercializzare riportare, nel sistema di etichettatura dei prodotti vitivinicoli confezionati, riportanti** le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino sono tenuti a sottoporre **le proprie produzioni i propri prodotti** al controllo da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 3.
2. **Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti vitivinicoli commercializzati sfusi verso altri stati membri o paesi terzi importatori.**
3. I soggetti di cui al comma 1 devono notificare, alle Regioni o Province autonome nelle quali ha sede lo stabilimento di confezionamento, nonché all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, il soggetto incaricato allo svolgimento dei controlli tra quelli indicati all'art. 3 paragrafo 1.

Art. 5.

Procedure per il controllo e la certificazione

1. I soggetti incaricati del controllo devono garantire tramite una verifica documentale la veridicità delle indicazioni facoltative indicate nel sistema di etichettatura dei vini di cui all'art. 1. In tal senso il soggetto incaricato del controllo deve acquisire copia della documentazione relativa all'acquisto o alla produzione della partita destinata al confezionamento.

In particolare:

a) Nel caso di prodotti ottenuti direttamente dalla produzione aziendale il soggetto incaricato del controllo ~~deve acquisire copia della~~ **verifica la** dichiarazione vendemmiale, nonché ogni altra documentazione necessaria a garantire un efficace controllo sul prodotto. ~~a partire dalle informazioni presenti nello schedario vitivinicolo, ovvero copia della documentazione attestante le operazioni di taglio e copia/estratto dei registri di cantina;~~

Il soggetto incaricato del controllo, deve garantire mediante il controllo documentale, ~~la corretta iscrizione allo schedario viticolo regionale,~~ **la veridicità delle informazioni riportate nella dichiarazione vendemmiale la conformità delle indicazioni riportate a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per la designazione del vino con l'indicazione di una o più varietà di uve da vino e/o dell'annata di produzione delle stesse il rispetto del quantitativo minimo di prodotto pari all'85% necessario per la rivendicazione della varietà di uva e/o dell'annata e il rispetto del quantitativo di prodotto ottenuto dalle varietà di uva da vino indicate, pari al 100%, necessario per la rivendicazione di due o più varietà di uva, sulla dichiarazione vendemmiale,** nonché la rispondenza quantitativa dei carichi dei vini designati con il nome della varietà di vite e/o dell'annata e delle partite ~~da imbottigliare~~ **oggetto di controllo;**

b) Nel caso di prodotti acquistati o conferiti il soggetto incaricato del controllo ~~deve acquisire copia dei~~ **verifica la** documentazione ufficiale di trasporto riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, anche l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e/o il nome di una o più varietà di uve da vino utilizzate per l'ottenimento del prodotto.

Il documento di trasporto costituirà attestazione di conformità delle indicazioni riportate a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per la designazione del vino con l'indicazione di una o più varietà di uve da vino e/o dell'annata di produzione delle stesse.

Il soggetto incaricato del controllo, ~~dovrà~~ **deve** garantire mediante il controllo documentale, la verifica della rispondenza quantitativa dei carichi dei vini designati con il nome della varietà di vite e/o dell'annata e delle partite ~~da imbottigliare~~ **oggetto di controllo.**

2. Ai fini della rivendicazione ~~nel sistema di etichettatura~~ **relative** delle indicazioni facoltative ~~di cui all'art. 1~~ **relative all'annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino** i soggetti utilizzatori, ~~di cui all'art. 4 paragrafi 1 e 2,~~ sono tenuti a comunicare al soggetto incaricato del controllo l'inizio delle operazioni di imbottigliamento unitamente all'indicazione del numero di lotto attribuito alla partita, ~~o nel caso di vini commercializzati sfusi verso gli stati membri o paesi terzi importatori la data di inizio delle spedizioni.~~

3. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente il soggetto incaricato del controllo ~~deve rilasciare l'autorizzazione all'imbottigliamento della partita,~~ **verificata** la sussistenza dei requisiti per la rivendicazione delle indicazioni facoltative oggetto del presente decreto.

4. Nel caso in cui a seguito della verifica vengano rilevate irregolarità tali da ~~impedire il rilascio dell'autorizzazione al confezionamento~~ **compromettere la correttezza delle indicazioni facoltative di cui al presente decreto,** il soggetto incaricato al controllo **entro 3 giorni lavorativi,** ne da comunicazione al soggetto utilizzatore, alla Regione o Provincia autonoma per quanto di competenza territoriale e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 6. vigilanza

2. La vigilanza sui soggetti autorizzati è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dalle Regioni e Province autonome per quanto di competenza territoriale.

Art. 7.
Tariffario

1. Il pagamento delle tariffe sarà effettuato direttamente al soggetto incaricato da parte dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1.
2. La fatturazione sarà effettuata sui quantitativi di prodotto ~~per i quali è richiesta la conformità all'imbottigliamento o per i quali è richiesta~~ indicati nella comunicazione preventiva di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 8.
Disposizioni Particolari

Le disposizioni di cui la presente decreto non si applicano ai vini designati con l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e/o il nome di una o più varietà di uve da vino ottenuti dal declassamento di partite di vini a denominazione di origine protetta per le quali è già stato eseguito il controllo di conformità al disciplinare di produzione da parte delle strutture di controllo autorizzate.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO